



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante “*Regolamento dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 26, concernente il Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Andrea Abodi, è stato conferito l’incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale sono state conferite al Ministro senza portafoglio, dott. Andrea Abodi, le deleghe di funzioni in materia di Sport e giovani, nonché in materia di anniversari di interesse nazionale;

VISTO il decreto del Ministro per lo sport e i giovani 20 novembre 2023, concernente l’organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport, istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, ai sensi del quale l’Ufficio per lo sport ha assunto la configurazione dipartimentale e la denominazione di “Dipartimento per lo Sport”;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 369, che, al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano, ha istituito presso l’allora Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» rimettendo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con gli altri Ministri interessati, la definizione delle disposizioni concernenti l’utilizzo del Fondo medesimo;

CONSIDERATO che tale fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano ha una dotazione iniziale pari a euro 8.016.523,00 per l’anno 2020, a euro 10.235.819,00 per l’anno 2021 e a euro 10.095.718,00 a decorrere dall’anno 2022;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsioni dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” e in particolare, l’articolo 1, comma 613, secondo cui “Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2023 e di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, di cui 1 milione di euro, a decorrere dall’anno 2023, è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste”;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025- 2027*”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 251, ai sensi





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

del quale il *“Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027”*;

VISTO, inoltre, l'articolo 1, comma 252, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che stabilisce che *“Il Fondo di cui al comma 251 è ulteriormente incrementato di 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3,2 milioni di euro per l'anno 2027, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.”*;

VISTO il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, recante *“Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”* e, in particolare, l'articolo 4-*quinquies*, comma 1, che stabilisce che *“Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025 per l'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di ridurre il costo dell'energia sostenuto dagli impianti natatori e dalle piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. Con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 369, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2025 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

TENUTO CONTO della dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano pari a euro 43.366.387,00 per l'anno 2026;

RITENUTO di dover procedere con questo decreto al solo riparto della somma di euro 31.543.069,00 per l'anno 2026, rimandando a successivo decreto la ripartizione della somma residua;

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 1 (Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il presente decreto regola l'utilizzo delle risorse contenute nel "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", disponibili sul capitolo 846 del CdR 17 "sport" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2 (Assegnazione delle risorse)

1. Le risorse stanziare nel "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", per l'anno 2026 per una somma pari ad euro 31.543.069,00 sono ripartite per le finalità e gli importi indicati nella tabella di seguito riportata:

Finalità	Importo
Contributi a fondo perduto in favore di ASD e SSD che gestiscono impianti natatori da erogare secondo i criteri di cui al Dpcm 10 giugno 2022	5.000.000,00 €
Contributi a fondo perduto in favore di ASD e SSD che gestiscono impianti natatori da erogare secondo i criteri di cui al presente decreto	4.400.000,00 €
Eventi sportivi di rilevanza internazionale, individuati con il presente Decreto	11.220.000,00 €
Iniziativa volte all'inclusione delle persone disabili, all'esercizio della pratica sportiva, mediante l'utilizzo di ausili	1.500.000,00 €
Sostegno della maternità delle atlete	1.000.000,00 €
Realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, inclusi eventi sportivi femminili di rilevanza almeno nazionale, da individuare tramite apposito avviso.	7.500.000,00 €
Attività volte a garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale modalità per concorrere all'armonico sviluppo psico-fisico del minore, anche attraverso idonee campagne di comunicazione	500.000,00 €
Attività strettamente necessarie alla gestione operativa del Fondo medesimo, comprese le attività di monitoraggio di progetti ed eventi, anche tramite strutture di supporto tecnico-informatico e amministrativo.	423.069,00 €





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 3

(Contributi a fondo perduto in favore di ASD e SSD che gestiscono impianti natatori secondo i criteri di cui al Dpcm 10 giugno 2022)

1. Al fine di sostenere le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori, particolarmente colpite dalle misure emergenziali e dall'aumento dei costi per l'approvvigionamento energetico, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle stesse, per un totale di 5 milioni di euro.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2022, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2024, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2024, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2025 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2025, il Ministro per lo sport e i giovani ha definito le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione, così come previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
3. L'erogazione del contributo avverrà in maniera automatica nei confronti dei beneficiari dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2025 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2025, anche mediante rimodulazione proporzionale di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2022.

Art. 4.1

(Contributi a fondo perduto in favore di ASD e SSD che gestiscono impianti natatori – nuovi criteri)

1. Al fine di sostenere le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori, particolarmente colpite dalle misure emergenziali e dall'aumento dei costi per l'approvvigionamento energetico, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle stesse, per un totale di 4,4 milioni di euro.

Art. 4.2.

(Modalità di accesso al beneficio e di erogazione del contributo in favore dei gestori di impianti natatori)

1. I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 4.1, sono le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 31 dicembre 2025 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, che siano alla data di pubblicazione del presente decreto affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti per l'attività natatoria.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. Il contributo a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all'articolo 4.1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di pubblicazione del presente decreto. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo presentano la richiesta di erogazione del contributo in modalità telematica tramite apposita piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport.
3. Le richieste di erogazione del contributo destinato alla gestione e alla manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, devono essere presentate nei termini di cui all'articolo 4.5.
4. Le Federazioni Sportive e gli Enti di promozione sportiva verificano l'esistenza dei requisiti di ammissione di cui al successivo articolo 4.3 delle richieste di contributo ricevute, procedendo alla validazione delle domande presentate sulla piattaforma, per la successiva istruttoria da parte del Dipartimento per lo Sport.
5. Il Dipartimento per lo Sport procede a verificare la documentazione pervenuta in piattaforma e provvede a determinare l'ammontare dei relativi contributi.

Art. 4.3 (Presupposti oggettivi)

1. Possono avere accesso al contributo i soggetti di cui all'articolo 4.2, comma 1, che soddisfino i seguenti presupposti oggettivi:
 - a. gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo natatorio dotato di piscina (vasca) coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile con modalità certificata, oppure di piscina (vasca) scoperta se dotata di impianto di riscaldamento e nella quale si sia svolta almeno una competizione di un campionato nazionale in una disciplina e distanza olimpica, riconosciuta e certificata dalla Federazione sportiva nazionale di competenza, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e la data di emanazione del presente decreto;
 - b. la piscina (vasca) coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile, dovrà detenere una lunghezza minima pari a 20 metri e una superficie minima pari a 150 metri quadrati, mentre nel caso di piscina (vasca) scoperta e riscaldata, la stessa dovrà detenere una lunghezza minima di 25 metri e una superficie minima di 400 metri quadrati;
 - c. presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure della piscina (vasca) oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato;
 - d. presentazione dei documenti, debitamente registrati presso l'Agenzia delle Entrate, attestanti il possesso e la validità del titolo di cui all'articolo 4.2, comma 1;
 - e. avere un numero di tesserati, presso gli enti di cui all'articolo 4.2, comma 1, alla data di pubblicazione del presente decreto, pari ad almeno 30 unità.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. Al fine del calcolo del contributo da assegnare sarà considerata una sola piscina (vasca) nel caso i soggetti di cui all'articolo 4.2, comma 1, detenessero più piscine (vasche) nel medesimo impianto natatorio.

Art. 4.4

(Modalità di assegnazione, erogazione, verifica)

1. Il contributo di cui all'art. 4.2, comma 1, sarà assegnato ai soggetti aventi diritto di cui al presente decreto come segue, salvo quanto previsto al successivo comma 4:
 - a) euro 25.000,00 (venticinquemila) per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) coperta e convertibile di cui all'articolo 3, lettere a) e b), di superficie compresa tra 150 e 249 metri quadri;
 - b) euro 40.000,00 (quarantamila) per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) coperta e convertibile di cui all'articolo 3, lettere a) e b), di superficie compresa tra 250 e 399 metri quadri;
 - c) euro 60.000,00 (sessantamila) per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) coperta e convertibile di cui all'articolo 3, lettere a) e b), di superficie superiore a 399 metri quadri;
 - d) euro 60.000,00 (sessantamila) per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) scoperta di cui all'articolo 3, lettere a) e b);
 - e) è assegnato un ulteriore contributo agli aventi diritto di cui all'articolo 3 comma 1, pari al 50% di quanto previsto alle precedenti lettere b) e c), ai soggetti detentori di più di un impianto natatorio, dotati di vasca coperta non inferiore a 250 metri quadrati e ubicati in più sedi o località diverse;
 - f) alle Associazioni e Società Sportive che abbiano atleti tesserati in discipline olimpiche aventi come base lo sport del nuoto e l'utilizzo delle piscine, viene riconosciuto un ulteriore contributo pari a quello previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d). Per essere ammessi all'assegnazione del contributo di cui alla presente lettera, gli atleti sopra citati devono aver partecipato ad una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Giochi Paralimpici, Campionati del Mondo e Campionati Italiani Giovanili o Assoluti svoltisi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e la data di emanazione del presente decreto. A tal fine, deve essere tenuta in considerazione esclusivamente la partecipazione degli atleti a competizioni relative alle citate discipline olimpiche e paralimpiche organizzate e riconosciute dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali. L'idoneità dell'Associazione o Società Sportiva al requisito di cui alla presente lettera deve essere certificata dalla Federazione Sportiva Nazionale competente per affiliazione.
2. Il Dipartimento per lo Sport eroga le risorse ai beneficiari di cui all'articolo 4.2, previa verifica amministrativa della documentazione ricevuta tramite piattaforma, attraverso bonifico bancario, per tramite della Banca Nazionale del Lavoro, su apposito conto indicato dal beneficiario, intestato esclusivamente al codice fiscale delle Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche.
3. I soggetti destinatari del presente decreto dovranno inoltrare domanda secondo quanto previsto al successivo articolo 4.5.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

4. I contributi spettanti alle Associazioni e Società Sportive ammesse, in relazione al numero delle richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente diminuiti o aumentati nel rispetto della somma totale messa a disposizione.

Art. 4.5 (Termini)

1. Le richieste di accesso al beneficio devono essere presentate dalle Associazioni e dalle Società Sportive tramite apposita piattaforma dedicata, entro 30 giorni dalla pubblicazione di apposita notizia sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport.
2. Gli organismi sportivi di cui all'articolo 4.2, comma 4, devono validare le domande pervenute sulla piattaforma entro i successivi 30 giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma 1.

Art. 5 (Eventi sportivi di rilevanza internazionale)

1. Con il presente Decreto si intendono finanziare una serie di eventi sportivi di estrema rilevanza internazionale che si terranno sul territorio italiano.
2. Gli eventi da finanziare sono i seguenti:
 1. *Ironman 70.3*, tappa italiana - edizione 2026, Sardegna per un importo pari a euro 280.000,00.
Controparte: Federazione Italiana Triathlon o eventuale Comitato organizzatore
 2. *Internazionali di nuoto in Italia 62° edizione del Trofeo Settecolli*, per un importo di euro 300.000,00
Controparte: FIN o eventuale Comitato organizzatore;
 3. *FIA Regional European Championship 2026*, per un importo di euro 300.000,00.
Controparte: ACI o eventuale Comitato organizzatore
 4. *World Boccia Intercontinental Challenger, Olbia 2026*, per un importo di euro 90.000,00
Controparte: Federazione Italiana Bocce o eventuale Comitato organizzatore
 5. *Taekwondo Grand Prix 2026, Roma 2026*, per un importo di euro 2.000.000,00
Controparte: Federazione Italiana Taekwondo o eventuale Comitato organizzatore
 6. *2026 IWWF World Wakeboard Championships*, per un importo di euro 900.000,00
Controparte: FISSW Servizi
 7. *World Cup 2026 di ginnastica ritmica*, per un importo di euro 270.000,00
Controparte: Federazione Italiana Ginnastica con ATS Aurora Fano
 8. *Campionati del mondo di volo a vela 2027*, per un importo di euro 450.000,00
Controparte: Comitato Organizzatore WGC Rieti 2027
 9. *2026 ITMA World Championship*, per un importo di euro 100.000,00
Controparte: Comune di Imperia o eventuale Comitato Organizzatore
 10. *Final Four UEFA Champions League*, per un importo di euro 300.000,00
Controparte: Lega Divisione Calcio a 5
 11. *Skateboarding Street World Cups - Colle Oppio 2026*, per un importo di euro 1.000.000,00
Controparte: Sport e Salute SPA
 12. *Mare in movimento*, per un importo di euro 250.000,00





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- Controparte: Federazione Italiana Motonautica o eventuale Comitato Organizzatore
13. *Eventi della Coppa del mondo ISSF Trap e Skeet 2026*, per un importo di euro 300.000,00
Controparte: Federazione Italiana Tiro a Volo o eventuale Comitato Organizzatore
14. *Eurovolley 2026 - Campionati Europei seniores di pallavolo maschili 2026*, per un importo di euro 3.000.000,00
Controparte: Federazione Italiana Pallavolo
15. *Supercoppa LBA 2026*, per un importo di euro 100.000,00
Controparte: Lega Società di Pallacanestro Serie A
16. *Campionato Europeo di Arena Polo*, per un importo di euro 30.000,00
Controparte: Federazione Italiana Sport Equestri
17. *BNL Italy Major Premier Padel 2026*, per un importo di euro 550.000,00
Controparte: Federazione Italiana Tennis e Padel
18. *Youth Olympic Games, Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti Valtellina 2028*, per un importo di euro 1.000.000,00
Controparte: Comitato organizzatore *Youth Olympic Games, Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti Valtellina 2028*.
3. Il Dipartimento per lo Sport stipulerà apposite convenzioni con le controparti organizzatrici degli eventi predetti, affinché siano regolate le modalità e i termini di trasferimento delle risorse, nonché di controllo e di rendicontazione delle spese effettuate.

Art. 6

(Avviamento alla pratica sportiva dei soggetti disabili)

1. Al fine di incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone con disabilità mediante l'uso di ausili per lo sport, il contributo indicato nella tabella di cui all'articolo 2 è utilizzato per acquistare ausili per lo sport da assegnare in uso gratuito alle persone con disabilità che ne fanno idonea richiesta.
2. I criteri per l'accesso al contributo sono individuati dall'accordo sottoscritto il 2 luglio 2024 tra il Dipartimento per lo Sport ed il Comitato Paralimpico Italiano, che si intende rinnovato ai sensi dell'articolo 3 del medesimo accordo.
3. Le modalità di collaborazione tra gli Enti e di erogazione del contributo sono individuate dall'accordo di collaborazione sottoscritto tra il Dipartimento per lo Sport, il Comitato Italiano Paralimpico e INAIL in data 30 luglio 2024 che si intende rinnovato ai sensi dell'articolo 2 del medesimo accordo.
4. Per la gestione delle attività e dei servizi connessi alla realizzazione della presente misura, il Dipartimento per lo Sport potrà stipulare uno o più accordi operativi con la società "Sport e Salute S.p.A", in qualità di Ente *in house* della Presidenza del Consiglio dei ministri.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 7

(Sostegno alla maternità delle atlete)

1. Al fine di sostenere la maternità delle atlete, nel limite delle risorse individuate nella tabella di cui all'articolo 2 del presente Decreto, il Dipartimento per lo Sport eroga un contributo alle atlete che abbiano il titolo per farne richiesta secondo i criteri e le modalità indicati ai successivi commi.
2. Hanno diritto al contributo le atlete che al momento della richiesta soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni: i) svolgimento nell'attuale o nella precedente stagione sportiva, in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico ii) assenza di redditi derivanti da altra attività per importi superiori a 15.000,00 euro lordi annui; iii) mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o ad altri gruppi che garantiscono una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; iv) mancato svolgimento di un'attività lavorativa che garantisca una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; v) possesso della cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione Europea oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta.
3. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, le atlete devono trovarsi al momento della richiesta, alternativamente, in una delle seguenti ulteriori situazioni: i) aver partecipato negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a un campionato o coppa del mondo oppure a un campionato o coppa europei riconosciuti dalla federazione di appartenenza; ii) aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale della federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali; iii) aver preso parte, per almeno due stagioni sportive, a un campionato nazionale federale.
4. A condizione che l'atleta abbia interrotto la propria attività agonistica, il diritto a percepire il contributo di maternità può essere esercitato a partire dalla fine del primo mese di gravidanza e non oltre la fine degli undici mesi successivi; tale diritto decade in ogni caso nel momento in cui l'atleta riprende l'attività agonistica.
5. Il contributo di maternità è erogato fino a un massimo di dodici mensilità d'importo pari a mille euro ciascuna a far data dall'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata la richiesta. Le somme erogate ai sensi del presente articolo costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In caso di interruzione della gravidanza il diritto alla percezione del contributo permane fino alla ripresa dell'attività agonistica e comunque per non più di tre mesi.
6. La richiesta è presentata al Dipartimento per lo Sport tramite invio per posta elettronica certificata di un apposito modulo reperibile sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento. Ogni anno il Dipartimento per lo Sport pubblica sul proprio sito *internet* istituzionale le statistiche relative all'attuazione del presente articolo, indicando in particolare il numero delle atlete che hanno richiesto il contributo di maternità e quelle che lo hanno ricevuto. Con decreto del Capo Dipartimento per lo Sport è istituito un tavolo tecnico per monitorare l'andamento delle politiche di sostegno e pianificare opportune campagne di informazione sulla maternità delle atlete.
7. Le richieste di contributo sono soddisfatte secondo l'ordine temporale di ricevimento fino a esaurimento, verificato anche in via prospettica, delle risorse destinate con la tabella di cui all'articolo 2 al sostegno della maternità delle atlete.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 8

(Eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale)

1. Per l'erogazione dei contributi finalizzati a sostenere, attraverso cofinanziamento, la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale, inclusi gli eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale di cui alla tabella indicata all'articolo 2 del presente Decreto, il Dipartimento per lo Sport pubblica uno o più avvisi, con i quali vengono definiti i criteri, i termini e le modalità di presentazione delle istanze. Le richieste di contributo sono analizzate da una apposita commissione che effettuerà una prima istruttoria sull'ammissibilità delle domande pervenute al fine di sottoporle alla approvazione dell'Autorità politica delegata in materia di sport.
2. Le richieste devono specificare, tra l'altro, i seguenti elementi:
 - a) prestigio nazionale e/o internazionale dell'evento sportivo;
 - b) prestigio almeno nazionale in caso di evento femminile;
 - c) impatto dell'evento sportivo sull'economia e sulle comunità dei territori coinvolti;
 - d) capacità di coinvolgimento di soggetti a rischio e fasce deboli della popolazione;
 - e) sostenibilità sociale, ambientale ed economica dell'evento sportivo;
 - f) interventi per ridurre o mitigare l'impatto dell'evento sull'ambiente.
3. I soggetti richiedenti, all'atto di presentazione dell'istanza di contributo, devono trasmettere il budget dei costi e dei ricavi, indicando tutte le entrate, incluse quelle derivanti da ulteriori finanziamenti pubblici, e le voci di spesa preventivate. Il Dipartimento erogherà un contributo per il cofinanziamento in proporzione alle spese effettivamente sostenute, nelle modalità che verranno indicate negli appositi Avvisi.
4. Il Dipartimento per lo Sport provvede a pubblicare appositi Avvisi per la presentazione delle richieste, nonché cura ogni adempimento necessario all'erogazione dei contributi finalizzati al rimborso parziale dei costi sostenuti, mediante la stipula di apposite Convenzioni con i soggetti beneficiari.

Art. 9

(Attività volte a garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva)

1. Al fine di garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale modalità per concorrere all'armonico sviluppo psico-fisico dei bambini e degli adolescenti, il Dipartimento per lo Sport procede ad individuare i beneficiari attraverso le procedure contemplate dalle normative vigenti, ai fini dell'erogazione delle risorse pubbliche, nonché della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2015 concernente le modalità e i criteri per la concessione di rimborsi spese per la realizzazione di progetti culturali e sociali di alta rilevanza.
2. Il Dipartimento per lo Sport cura la realizzazione di opportune campagne di comunicazione e informazione, allo scopo di fornire adeguata comunicazione alla platea dei soggetti potenzialmente interessati, secondo le medesime modalità previste dal comma 1.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 10
(Ulteriori attività)

1. Nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili sul capitolo 846 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - "Fondo per il potenziamento del movimento sportivo italiano" CdR 17 "Sport" di competenza del Dipartimento per lo Sport, un importo pari ad euro 423.069,00, può essere utilizzato per spese concernenti le attività strettamente necessarie alla gestione operativa del Fondo medesimo, comprese le attività di monitoraggio di progetti ed eventi, anche tramite strutture di supporto tecnico-informatico e amministrativo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
On. Giancarlo Giorgetti

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI
Dott. Andrea Abodi

